

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° CIRCOLO - DE AMICIS

Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado

Via F. ZODA, 6 – VIBO VALENTIA Tel. 0963 42121 - Codice fiscale 96013690795 C.M. VVIC82800C
vvic82800c@istruzione.it - vvic82800c@pec.istruzione.it <https://www.icdeamicisvibo.edu.it>

Comunicazione del 31 gennaio 2024

Docenti ed Ata in servizio

Loro sedi

Sito web

CHIARIMENTI SU ASSENZA PER GRAVI PATOLOGIE

Preg.mi;

come si sa nei casi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal calcolo del periodo di assenza per malattia - oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital - anche quelli legati alle terapie certificate dalla competente ASL: **pertanto, per tali assenze, spetta l'intera retribuzione.**

Tuttavia, è necessario che la competente ASL certifichi in maniera chiara e inequivocabile che il docente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità.

Cosa si intende per gravi patologie

Le gravi patologie sono definite quelle malattie che definite dalle [Linee guida in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, 11 gennaio 2016, previsto dall'art. 25 del d. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151](#) comportano:

- un vulnus funzionale intenso e inconsueto rispetto la casistica più frequente di malattia e tale da necessitare di contestuale somministrazione di terapie "estreme" ben debitamente certificate
- una malattia temporanea determinata o connessa alla menomazione che, valutata in sede medico legale pluricratica, abbia visto assegnarsi una percentuale pari o superiore ai due terzi (67%) di invalidità permanente.

A rendere più complesso il quadro, rileva che non esiste né una normativa specifica né un'elencazione stabilita delle gravi patologie ovvero delle terapie con la qualificazione di "salvavita".

La normativa che disciplina specificamente le assenze per gravi patologie per le quali, come si è detto, è prevista la retribuzione intera e l'esclusione dal consueto computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non definisce con esattezza le "gravi patologie", lasciandone nel generico la dizione nell'affermare che si deve trattare di gravi patologie.

Certificazione e terapie

Gli unici i periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici sono :

1. periodi di assenza per i **giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti** (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
2. periodi di assenza dovuti ai **postumi diretti delle cure** (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).

Preventivamente deve essere stata accertata e certificata dalla competente ASL la grave patologia. Si ricorda che la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, ma deve essere accertata e certificata dalla competente ASL. Inoltre, **la gravità della patologia deve essere collegata all'effettuazione di terapie che per loro natura e modalità di svolgimento possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il docente**. Pertanto, **nella certificazione** che il docente deve esibire, **non solo deve essere espressamente dichiarato che si tratta di una grave patologia, ma deve essere anche specificato il tipo di terapia adottato**. Tale certificazione deve essere rilasciata da medici dell'ASL, che si tratti del medico di famiglia o dello specialista che opera presso gli ambulatori ASL: **non è idonea, invece, la certificazione rilasciata dal medico specialista al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale**.

I benefici

Il lavoratore riconosciuto affetto da **grave patologia con necessità di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti**, ha diritto per tutti i giorni di assenza per ricovero ospedaliero o di day hospital compresi quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie:

- alla retribuzione per intero per tutti i giorni di assenza (es. docente assunto a tempo indeterminato con 10 mesi di assenza di malattia nell'ultimo triennio di cui 5 per "malattia" e 5 per malattia dovuta a "grave patologia": i 5 mesi di malattia dovuti alla grave patologia non si dovranno cumulare ai 5 mesi per malattia "normale" e quindi allo stato attuale il dipendente avrà cumulato solo 5 mesi di assenza ai fini del periodo massimo di comporta di assenze per malattia [al dipendente restano quindi ancora 13 mesi e non 8 di assenza per malattia dei primi 18 a disposizione ai sensi dell'art. 17/1 del CCNL/2007].
- all'esclusione della decurtazione fino ai 10 gg. di assenza di cui all'art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
- all'esclusione dell'osservanza, nei giorni di assenza dovuti alle terapie, delle fasce orarie di reperibilità.

Tanto per informazione, spero esaustiva, e per uniformare comportamenti e richieste

Consueta immutata stima

 DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto F. CAPRIA
